

- annullare la decisione dell'AIPN 23 novembre 2004, che respinge il reclamo presentato ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione che respinge la sua candidatura, nonché contro la decisione di nomina di un altro candidato al detto posto;
- concedere un risarcimento del danno morale subito, valutato in via equitativa in EUR 5 000, con riserva di aumento o diminuzione dell'importo in corso di causa;
- condannare la convenuta le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente rileva l'assenza di motivazione della decisione impugnata in violazione dell'art. 25 dello Statuto. Egli rileva altresì la violazione dell'avviso di vacanza, degli artt. 29, n. 1, e 45 dello Statuto, dei principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera, nonché un errore manifesto di valutazione, per il motivo che la sua esperienza professionale, le sue responsabilità e le sue capacità di gestione e di organizzazione sarebbero migliori di quelle del candidato scelto. Il ricorrente invoca infine uno sviamento di potere.

Ricorso del sig. Joerg Peter Block e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 febbraio 2005

(Causa T-114/05)

(2005/C 115/59)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 febbraio 2005 il sig. Joerg Peter Block, residente in Sterrebeek (Belgio), e dodici altre parti, rappresentati dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Alice Jaume, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni dell'APN di rigetto dei reclami dei ricorrenti, adottate assieme alle decisioni dell'APN 1° maggio 2004 recanti modifica del grado dei ricorrenti, rispettivamente, al grado A*8 o al grado B*8,
- annullare i prospetti paga dei ricorrenti recanti applicazione della decisione dell'APN di modificare i gradi dei ricorrenti,

rispettivamente, al grado A*8 o al grado B*8, con decorrenza dal 1° maggio 2004,

- segnalare all'APN le conseguenze che l'annullamento delle decisioni impugnate comporta, e in particolare la riqualifica del grado dei ricorrenti, rispettivamente, al grado A*9 o al grado B*9, con effetto retroattivo dal 1° maggio 2004,
- in subordine, chiedere alla Commissione di riconoscere che i ricorrenti sono promovibili, rispettivamente al grado A*10 o al grado B*10 alla data della loro prossima promozione,
- condannare la Commissione a risarcire il danno subito dai ricorrenti per il fatto di non essere stati inquadrati, rispettivamente, nel grado A*9 o B*8 a decorrere dal 1° maggio 2004,
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono tutti dipendenti della Commissione nominati nei gradi A7 e B2 prima dell'entrata in vigore, il 1° maggio 2004, della riforma dello Statuto. Essi contestano il loro inquadramento nei gradi, rispettivamente, A*8 e B*8 in applicazione dell'art. 2 dell'allegato XIII dello Statuto.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere che l'applicazione, nei loro confronti, di quest'ultima disposizione sarebbe illegittima, violando l'art. 6 dello Statuto, i principi di equivalenza tra la vecchia e la nuova struttura delle carriere e di parità di trattamento, nonché il legittimo affidamento e i diritti acquisiti dei ricorrenti. I ricorrenti lamentano altresì uno sviamento di potere.

Ricorso del sig. José Jiménez Martínez contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 febbraio 2005

(Causa T-115/05)

(2005/C 115/60)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 febbraio 2005, il sig. José Jiménez Martínez, con domicilio a Bruxelles, rappresentato dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- 1) annullare la decisione 21 aprile 2004, comunicata con nota 27 aprile 2004, con la quale la commissione di invalidità respinge la domanda di collocamento in invalidità del 19 gennaio 2004;
- 2) annullare la decisione 22 luglio 2004 con la quale la commissione di invalidità concede il collocamento in invalidità nella parte in cui l'effetto del collocamento in invalidità non retroagisce al 21 aprile 2004;
- 3) concedere al ricorrente un risarcimento per danno morale e materiale valutato in via di equità in EUR 222 568, salvo aumento nel corso del procedimento;
- 4) condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Nella presente causa il ricorrente si oppone al rifiuto della convenuta di concedergli il collocamento in invalidità per tre anni a decorrere dal 1° settembre 2004, senza prevedere l'effetto retroattivo al 21 aprile 2004, data alla quale la commissione di invalidità ha adottato una prima decisione negativa nei suoi confronti.

A sostegno dei suoi argomenti, il ricorrente deduce:

- violazione dell'art. 7 dell'allegato II dello Statuto e delle norme relative al funzionamento delle commissioni di invalidità. Afferma a questo proposito che due dei tre medici che componevano la commissione di invalidità non avevano conoscenza né della sua malattia né del suo stato di salute;
- la Commissione, nella presente fattispecie, è incorsa in errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la natura della malattia del ricorrente. A questo proposito viene precisato che la commissione di invalidità non ha assolutamente preso in considerazione l'esistenza di una malattia diversa dai disturbi del sonno, e cioè l'affaticamento cronico in precedenza diagnosticato;
- violazione dell'obbligo di motivazione;
- violazione degli artt. 53 e 78 dello Statuto e degli artt. 13 e 18 del relativo allegato VIII;

— violazione del principio di buona amministrazione e di sana gestione, come pure violazione del dovere di sollecitudine.

Ricorso del sig. Dorian Lacombe contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 28 febbraio 2005

(Causa T-116/05)

(2005/C 115/61)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 febbraio 2005 il sig. Dorian Lacombe, residente in Evry (Francia), rappresentato dagli avv. ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- 1) condannare il Consiglio a pagargli un indennizzo per tutte le sue prestazioni supplementari quali attestate dal suo superiore e dal Segretario generale del Consiglio, previa deduzione delle somme già corrispostegli;
- 2) condannare il Consiglio a versare al regime di sicurezza sociale del ricorrente i contributi a carico del datore di lavoro prescritti dalla legislazione in vigore;
- 3) condannare il Consiglio a pagargli l'indennità di disoccupazione alla quale egli avrebbe avuto diritto se il datore di lavoro avesse versato tempestivamente i contributi al regime di sicurezza sociale;
- 4) condannare il convenuto a pagargli gli interessi di mora al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di due punti sull'intera somma a lui spettante in esecuzione del contratto di agente ausiliario con cui era stato assunto.